

1
AMMESSO G.P.
CON ORD. 702/15 CPC
5/10 - 11/10/2012



Tribunale di Roma
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. EUGENIA SERRAO
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15772/2012 R.G. promossa da:

████████████████████ con il patrocinio degli avv.
PRECENZANO FRANCESCO e , con elezione di domicilio in PIAZZA MAZZINI 8 00195 ROMA
presso l'avv. PRECENZANO FRANCESCO;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO,

CONVENUTO

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2012, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2012 ██████████ cittadino della
Guinea Bissau, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma aveva con pronuncia in data 28 novembre 2011, notificata il successivo
15 febbraio 2012, rigettato la sua domanda, ha chiesto il riconoscimento della protezione
internazionale sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma
ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rilevando, nella motivazione della
decisione, che "il richiedente riferisce fatti e circostanze che rientrano nella sfera della giustizia
ordinaria e non fornisce minime argomentazioni plausibili per giustificare il motivo per cui, prima
di lasciare il proprio Paese, non abbia tentato qualsiasi tipo di difesa per dimostrare
l'involontarietà dell'incidente stradale né abbia approntato alcuna difesa durante il processo";

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale
di Roma ed al P.M., la prima, non si è costituita ma ha inviato note;

nel merito, il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs
25/2008, può ritenersi fondato;

dal momento che nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda,
l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza
del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente innanzi alla
Commissione Territoriale, che singolarmente non risulta allegato al ricorso;

i documenti in atti appaiono, tuttavia, sufficienti a desumere che dinanzi alla Commissione
Territoriale il richiedente protezione abbia reso una versione dei fatti (fuga dal Paese per sfuggire
alla polizia che lo ricercava per aver causato un incidente stradale con vittime) del tutto difforme
dalle motivazioni del ricorso, nelle quali egli giustifica l'allontanamento dal Paese d'origine per il
timore di essere perseguitato in quanto omosessuale;

REPERTORIO
15773/2012

la condotta del ricorrente, che ha narrato due diverse vicende, rende del tutto privo di verosimiglianza quanto dallo stesso dichiarato;

deve, tuttavia, evidenziarsi che la protezione sussidiaria è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente;

il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri evidenzia che in Guinea Bissau "il 12 aprile 2012 si è verificato un colpo di Stato" e che "la situazione politica è ancora incerta", e le notizie di stampa di epoca recente parlano di interventi militari di paesi stranieri, dopo diffuse e persistenti forme di violenza interna che hanno interessato tutto il Paese per anni e di cui si hanno ampi riscontri nei siti di enti non governativi;

il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, ricomprende tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi (in tal senso, anche Cons. Stato, n. 1402 del 17 marzo 2009, che ha sottolineato che "anche la sussistenza di gravi e conosciuti conflitti interni, non necessariamente implicanti vera e propria guerra civile, possono costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, quando la situazione socio-politica del Paese pur a regime democratico, renda plausibile il rappresentato pericolo per l'incolumità del singolo cittadino");

la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicché "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale";

in base alle considerazioni sopra esposte, esistono fondati elementi che inducono a ritenere che il Paese di origine del richiedente viva tutt'ora situazioni d'ordine generale che si

traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, imponendo l'annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale;

l'annullamento del provvedimento impugnato comporta che non vi sia luogo a provvedere in merito alla sospensione del provvedimento, data l'immediata esecutività della presente ordinanza;

dev'essere, poi, accolta in quanto ne ricorrono tutti i presupposti la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 20 settembre 2012 in quanto, ricorrendo gli altri presupposti concernenti il reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa, a norma dell'art.80, 3° co., D.P.R. n.115/2002, come modificato con L.24.2.2005, n.25, la parte può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o del magistrato dinanzi al quale pende il processo;

a norma dell'art.133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato") è corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo;

PQM

visto l'art.702 bis c.p.c.

ammette [redacted] al patrocinio a spese dello Stato;

riconosce a [redacted], nato/a, in Guinea Bissau, il [redacted] lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 28 novembre 2011;

dichiara non luogo a provvedere in merito alla sospensione del provvedimento annullato;

dichiara compensate le spese di lite;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi

Così deciso in data 05/10/2012 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

il Giudice
Dot. EUGENIA SERRAO

CANCELLIERE CA
Salvatrice NATALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 11 OTT. 2012

CANCELLIERE CA
Salvatrice NATALE